



UNTERNEHMERVERBAND SÜDTIROL
ASSOIMPREDITORI ALTO ADIGE

STATUTO*

dell'Associazione degli Imprenditori della Provincia Autonoma di Bolzano

(approvato dall'Assemblea straordinaria del 6.05.2010)

BOLZANO 2010

** Testo giuridicamente di riferimento, approvato da Confindustria*

ART. 1

Costituzione - Sede - E' costituita con sede in Bolzano, l'ASSOIMPRENDITORI ALTO ADIGE .
Essa può costituire Uffici in altre località della Provincia.

L'Associazione aderisce alla "Confindustria" e, in dipendenza di ciò, ne adotta i segni distintivi accanto al proprio logo ed assume il ruolo di componente del sistema della rappresentanza delle imprese di beni e/o servizi ed acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per se stessa e per i propri associati.

L'Associazione degli Imprenditori inquadra le imprese della Provincia di Bolzano, come previsto dal successivo art. 3, indipendentemente dal gruppo linguistico di appartenenza dei rispettivi titolari o legali rappresentanti.

Gli obiettivi e le strategie perseguiti dall'Associazione degli Imprenditori e dagli Imprenditori associati si ispirano agli ideali di una società moderna ed avanzata di respiro europeo; tale spirito viene perseguito con unitarietà e rispetto della rappresentanza e delle istanze di tutti i gruppi linguistici. Nella composizione degli organi direttivi dell'Associazione degli Imprenditori verrà assicurato, dal Presidente, un equilibrio ragionevolmente paritario e democratico.

ART. 2

Scopi - L'Associazione non ha fini di lucro e si propone, nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione di ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema, i seguenti scopi:

1. stimolare la solidarietà e la collaborazione degli imprenditori nel contesto di una libera società in sviluppo; di promuovere nella società coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri della imprenditorialità;
2. Rappresentare ed assistere nei limiti del presente Statuto le imprese associate nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali, sociali ed ambientali della Provincia, e con ogni altra componente della società;
3. concorrere e promuovere con le istituzioni e le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali, spirito e forme di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e di sviluppo, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti;
4. fornire informazioni, assistenza professionale e consulenza agli associati relativamente ai problemi generali della imprenditorialità e delle imprese, attraverso lo svolgimento delle seguenti funzioni ed attività:
 - a) disciplinare i rapporti di lavoro coi lavoratori dipendenti dalle Imprese associate anche mediante assistenza e stipulazione di contratti collettivi di lavoro;
 - b) esaminare e trattare, in sede sindacale, le controversie collettive ed individuali di lavoro concernenti le Imprese associate;
 - c) portare il proprio contributo di esperienza e di conoscenza delle condizioni locali nell'elaborazione delle norme di legge o aventi efficacia di legge che possano riguardare le questioni attinenti all'industria e all'economia in generale;
 - d) provvedere alla rilevazione di dati statistici nell'interesse delle Imprese associate e nei limiti dei fini statutari; tutti i dati raccolti saranno tenuti riservati e, qualora necessario, utilizzati solo in forma riassuntiva e senza indicazione delle singole fonti;

e) fare opera di conciliazione sul terreno economico nell'eventualità di contrasti di interesse tra aziende o gruppi di aziende appartenenti a diverse categorie;

f) nominare i rappresentanti in tutti gli enti, organi o commissioni in cui la rappresentanza degli interessi dell'Associazione sia richiesta o consentita;

g) favorire o promuovere, in armonia con la struttura confederale, iniziative dirette alla tutela collettiva degli interessi economici generali degli associati, anche partecipando eventualmente a quelle assunte da altri enti e favorendo pubblicazioni, convegni e manifestazioni.

h) adempiere a tutti gli altri compiti particolari che venissero deliberati di volta in volta dall'Assemblea generale dei soci e compiere infine tutti quegli atti e svolgere quelle attività che appaiono rispondenti al raggiungimento dello scopo sociale.

Ferma restando l'assenza di scopi di lucro, l'Associazione può, peraltro, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

L'Associazione é apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria indipendenza. Essa adotta il Codice etico di Confindustria e la Carta dei Valori confederali, ispirando ad essi le proprie azioni ed i propri comportamenti ed impegnando gli associati alla loro osservanza.

ART. 3

Soci - Possono far parte dell'Associazione le imprese che svolgano, con organizzazione industriale, attività diretta alla produzione e/o intermediazione di beni e/o servizi e che abbiano sede legale o comunque svolgano attività significativa nella provincia di Bolzano, anche nella forma di partecipazione a società consortili o le società consortili stesse.

E' peraltro facoltà della Giunta Esecutiva ammettere a partecipare all' Associazione, con rapporto di socio effettivo o in qualità di socio aggregato, altre aziende o altri diversi soggetti, purché legati all'economia della provincia e comunque nelle tipologie e con i limiti previsti dallo Statuto di Confindustria. Ciò a condizione che non ne risulti snaturata la fisionomia dell'Associazione quale rappresentante dell'imprenditoria di cui al precedente comma.

La singola azienda inquadrata come socio aggregato partecipa alla vita associativa ma resta esclusa da prestazioni di rappresentanza politica ed istituzionale da parte dell'Associazione nonché dal diritto di elettorato passivo per l'accesso alle cariche sociali.

Per essere ammesse all'Associazione le imprese ed i loro rappresentanti debbono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, con particolare riferimento al Codice Etico di Confindustria che fa parte integrante dello Statuto. Sulla sussistenza di tale requisito vigilano i Probiviri.

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell'Associazione e nell'analogo registro tenuto da Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.

ART. 4

Domande di ammissione - Le domande di ammissione a socio devono contenere la espressa dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi competenti dell'Associazione, nonché l'impegno a rispettare, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo del doppio inquadramento.

Le domande di ammissione sono esaminate dalla Giunta Esecutiva dell'Associazione, la quale decide sul loro accoglimento.

In caso di pronuncia negativa della Giunta Esecutiva l'impresa può richiedere un riesame della domanda da parte del Consiglio direttivo il quale decide in modo inappellabile.

ART. 5

Obblighi - I soci, con l'adesione all'Associazione, si impegnano:

- a) ad osservare le norme statutarie e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione in base al presente Statuto;
- b) a seguire le direttive emanate dall'Associazione per la tutela degli interessi collettivi degli associati, astenendosi da ogni iniziativa in contrasto con tali direttive;
- c) a fornire tutti gli elementi, i dati e le notizie che venissero richiesti dalla Associazione nell'ambito delle sue attribuzioni statutarie;
- d) a pagare i contributi associativi deliberati dagli organi statutari competenti.
- e) ad uniformarsi al Codice Etico confederale, ed alla Carta dei Valori associativi adottando nella vita associativa e nell'attività di impresa comportamenti coerenti con i relativi dettami.

ART. 6

Durata dell'adesione - L'adesione all'Associazione ha decorrenza dal giorno dell'iscrizione ed ha termine al 31 dicembre del secondo anno solare successivo; essa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, se non viene disdetta a mezzo di lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso.

Le aziende aventi sede all'esterno del territorio, con attività temporanea, rimangono associate ed obbligate al pagamento dei contributi limitatamente al periodo della loro attività nella Provincia Autonoma di Bolzano.

ART. 7

Perdita della qualità di socio - La qualità di socio si perde per i seguenti motivi:

- 1) per dimissioni volontarie, nei termini e nelle modalità dell'articolo precedente;
- 2) per cessazione dell'attività esercitata;
- 3) per radiazione, a causa di morosità;
- 4) per espulsione, ai termini dell'articolo seguente.

ART. 8

Provvedimenti disciplinari - Il Consiglio Direttivo decide in materia di responsabilità e di disciplina degli associati, qualora questi non assolvano agli obblighi statutari.

I provvedimenti disciplinari che possono essere adottati dal Consiglio Direttivo sono i seguenti:

- a) il richiamo;

- b) sospensione del diritto a partecipare all'Assemblea;
- c) decadenza dei loro esponenti dalle cariche associative;
- d) sospensione del diritto alle prestazioni dell'Associazione;
- e) esclusione dall'Associazione stessa.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ART. 9

Contributi associativi - I contributi associativi sono costituiti dalle quote di ammissione, dai contributi annui ordinari e da quelli integrativi.

Le misure delle quote di ammissione e dei contributi annui ordinari, nonché le modalità di riscossione, sono deliberate dalla Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, in rapporto alle esigenze di bilancio e al gettito globale dei contributi. I contributi integrativi possono essere deliberati in qualsiasi momento dall'Assemblea delle Sezioni merceologiche per esigenze o per servizi particolari che interessano le singole categorie.

Per esigenze di carattere generale potranno essere deliberati dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, anche contributi straordinari.

Durante la vita dell'organizzazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

I contributi e le quote versate di cui al primo comma non sono rivalutabili né trasmissibili nei confronti di altri soci o terzi.

La Giunta esecutiva può disporre per singoli casi aziendali motivati da eventi eccezionali e documentati, una riduzione straordinaria e temporanea del contributo dovuto. Le relative delibere devono essere assunte con la maggioranza di almeno i due terzi di tutti i componenti.

Il socio aggregato è tenuto al pagamento di un contributo associativo annuale di base deliberato dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio direttivo, oltre ad un contributo aggiuntivo, deliberato dal Consiglio direttivo in funzione dei servizi richiesti e definito in apposita convenzione.

ART. 10

Sezioni - I soci sono suddivisi per categoria di attività e nell'ambito delle attività per lavorazione. Possono essere costituiti gruppi merceologici e per un adeguato numero di imprese Sezioni. La costituzione di Sezioni e di eventuali gruppi merceologici viene proposta dalle aziende interessate e deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Le Sezioni di categoria, quali organi dell'Associazione, perseguono il raggiungimento dei fini statutari nell'ambito della particolare attività per cui sono costituite, in modo che in ciascuna di esse si esprima nella forma più diretta ed efficace la volontà delle imprese che le formano.

E' facoltà della Giunta Esecutiva deliberare sull'ammissione dell'inquadramento del singolo socio a più di una categoria o sezione; in tal caso i diritti del socio sono esercitati in misura proporzionale nell'ambito di ciascuna categoria o sezione. Le relative deliberazioni sono assunte sulla base di apposito regolamento interno emanato dalla stessa Giunta.

ART. 11

Costituzione delle Sezioni e del Collegio dei Costruttori Edili - La costituzione delle Sezioni avviene dietro richiesta delle imprese interessate e su di essa delibera il Consiglio Direttivo del-

l'Associazione, il quale, previo parere degli Organi della Sezione o delle Sezioni interessate, ha pure facoltà di fondere due o più Sezioni già costituite oppure di approvarne la suddivisione in conformità alle esigenze organizzative.

In base all'accordo quadro, stipulato il 25/3/1992 tra Confindustria ed ANCE, nell'ambito dell'Associazione è costituito il Collegio dei Costruttori Edili ed Affini, al quale aderiscono le imprese edili ed affini associate.

Il Collegio ha per scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso dell'industria edilizia e di tutelare i diritti e gli interessi professionali degli imprenditori edili associati.

Il Collegio, che per il settore edile assolve ed assorbe le funzioni di sezione, è retto da apposito Statuto.

I rapporti tra l'Associazione ed il Collegio e tra i rispettivi soci sono disciplinati con apposito Accordo, stipulato tra le parti.

ART. 12

Organi della Sezione - Le Sezioni esplicano la loro attività a mezzo dei seguenti organi:

- a) l'Assemblea di Sezione;
- b) il Consiglio di Sezione;
- c) il Presidente di Sezione o il suo Vicepresidente.

ART. 13

Assemblea di Sezione - L'Assemblea di Sezione é costituita da tutti i soci appartenenti alla Sezione stessa.

L'Assemblea é convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Presidente della Sezione ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Sezione lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei soci della Sezione.

Ciascun socio ha diritto a tanti voti quanti gliene sono stati o dovrebbero essergli attribuiti per la partecipazione all'Assemblea Generale dell'Associazione.

L'Assemblea presieduta dal Presidente della Sezione.

L'Assemblea:

- a) approva l'attività svolta dalla Sezione;
- b) delibera su quanto riguarda gli interessi del settore;
- c) elegge il Presidente, il Vicepresidente e il Consiglio della Sezione;
- d) nomina nel Consiglio Direttivo dell'Associazione i membri aggiunti. Questi vengono assegnati alla sezione in proporzione diretta al numero dei voti spettanti alla stessa in occasione dell'Assemblea generale dell'Associazione.

ART. 14

Consiglio di Sezione - Il Consiglio della Sezione provinciale é composto da un numero di membri stabilito dall'Assemblea in base al numero degli iscritti e ad eventuali particolari esigenze organizzative della Sezione stessa.

Il Consiglio di Sezione si riunisce ordinariamente su convocazione del Presidente della Sezione almeno una volta ogni tre mesi ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente della Sezione o lo richieda un quarto dei suoi componenti. Il Presidente dell'Associazione ha facoltà di convocare direttamente il Consiglio di Sezione ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Spetta al Consiglio:

- a) di coadiuvare il Presidente della Sezione nello svolgimento delle sue attività;
- b) di deliberare sulle convocazioni dell'Assemblea di Sezione;
- c) di proporre ogni tipo di provvedimento disciplinare nei confronti dei soci indegni od inadempienti;

- d) di esercitare in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea con riserva di ratifica da parte di questa;
- e) di adempiere a tutte le altre funzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, dal presente Statuto, dalle istruzioni e dalle deliberazioni superiori e dall'eventuale Statuto della Sezione da approvare dall'Assemblea generale dell'Associazione.

ART. 15

Presidente di Sezione - Il Presidente della Sezione provinciale, eletto dall'Assemblea di Sezione, dura in carica tre anni ed é rieleggibile. Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Sezione e adempie a tutte le funzioni che gli siano attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dalle deliberazioni dell'Associazione. E' di diritto Presidente dell'Assemblea e del Consiglio di Sezione e partecipa di diritto al Consiglio Direttivo ed alla Giunta Esecutiva dell'Associazione, con facoltà di delega al Vicepresidente in caso di impedimento.

ART. 16

Comprensori e zone - In relazione a quanto previsto agli articoli 2 e 3 del presente Statuto, le imprese associate possono essere raggruppate, nell'ambito dell'Associazione, per Compensorio e per Zona.

Sulla istituzione dei Comprensori delibera il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Compensorio é costituito dalla riunione in Assemblea di tutti gli aderenti all'Associazione che svolgono attività industriale nell'ambito del Compensorio medesimo.

L'Assemblea funge da centro di raccolta di problemi e di interessi generali ad ampio raggio scaturiti entro la stessa delimitazione territoriale.

L'Assemblea elegge nel proprio seno il Rappresentante, il Vice-Rappresentante e il Comitato del Compensorio. Il Rappresentante di Compensorio ed il suo sostituto svolgono una funzione di costante collegamento tra l'Associazione e l'Assemblea di Compensorio.

Il Rappresentante di Compensorio partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva dell'Associazione; egli potrà farsi sostituire dal Vice-Rappresentante, il quale possiede diritto di voto; in caso di impedimento del Rappresentante e del Vice Rappresentante, potrà essere delegato un altro componente il Comitato che parteciperà alle riunioni con diritto di voto.

Il Rappresentante di Compensorio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Di ogni riunione del Compensorio e del suo Comitato un apposito verbale sarà redatto da una persona incaricata dal Presidente della riunione e da lui sottoscritto. Sulla istituzione delle Zone delibera la Giunta Esecutiva dell'Associazione.

La Zona può essere istituita per l'esame di problemi e di interessi determinati inerenti alla Zona stessa.

ART. 17

Modalità di riunione - Per le modalità di riunione dell'Assemblea e del Consiglio di Sezione, nonché dell'Assemblea e del Comitato del Compensorio, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite rispettivamente per l'Assemblea e per il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ART. 18

Comitato della Piccola Impresa - Nell'ambito dell'Associazione è istituito il "Comitato della Piccola Impresa" esclusivamente composto da imprenditori che siano titolari o legali rappresentanti di aziende che occupano non più di trentacinque dipendenti.

Il Comitato è costituito da un numero di componenti pari al numero dei comprensori istituiti dal Consiglio Direttivo, nonché da un ulteriore componente in rappresentanza del Compensorio, che nel proprio ambito riunisce il più alto numero di piccole imprese.

I componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo su indicazione dei singoli comprensori. Al riguardo ogni comprensorio provvede all'indicazione di un proprio candidato. Al comprensorio, che riunisce nel proprio ambito il più alto numero di piccole imprese, spetta una ulteriore indicazione nominativa.

Il Comitato provvede alla nomina nel suo interno del Rappresentante della Piccola Impresa, nonché del Vice-Rappresentante.

Il Comitato della Piccola Impresa esamina i problemi specifici delle aziende minori per il migliore inserimento delle stesse nell'attività industriale ed economica, formulando eventuali proposte da sottoporre attraverso proprio rappresentante alla discussione dei competenti Organi dell'Associazione.

I singoli componenti il Comitato partecipano inoltre con diritto di voto anche al Comitato di comprensorio di quel comprensorio che li ha indicati per la nomina al Consiglio Direttivo.

Il Rappresentante della Piccola Impresa fa parte di diritto del Consiglio Direttivo. E' inoltre membro di diritto della Giunta Esecutiva con facoltà di delega con diritto di voto al Vice-Rappresentante in caso di impedimento.

ART. 19

Gruppo Giovani - Nell'Ambito dell'Associazione é istituito il "Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria".

La composizione, il funzionamento e gli scopi del Gruppo sono disciplinati da apposito Regolamento, soggetto all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Presidente del Gruppo Giovani é di diritto membro della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo dell'Associazione; in sua assenza partecipa un Vice-Presidente, con diritto di voto.

ART. 20

Organi dell'Associazione - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) Il Comitato di Presidenza
- e) il Presidente;
- f) i Revisori contabili;
- g) i Probiviri.

ART. 21

L'Assemblea Generale - L'Assemblea Generale é formata da tutti i soci in regola al 31/12 dell'anno precedente con il versamento dei contributi.

L'Assemblea Generale é convocata dal Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario la Giunta Esecutiva dell'Associazione, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due Sezioni e/o Comprensori ovvero da un quinto dei soci.

La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta con avviso da spedire almeno dieci giorni prima della data della riunione, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con preavviso di almeno tre giorni mediante telegramma, fax o altra comunicazione equivalente.

L'Assemblea sarà valida in prima convocazione quando siano presenti tanti associati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti; trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso di convocazione, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei voti degli associati intervenuti.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti, non tenendosi calcolo degli astenuti e dei voti nulli. Esse vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Alle votazioni per le elezioni delle cariche associative si procede per scrutinio segreto.

Ogni azienda ha diritto ad un numero di voti in proporzione ai contributi versati di competenza per il penultimo anno precedente a quello in cui si svolge l'assemblea.

I voti vengono attribuiti secondo i seguenti criteri:

cinque voti per ogni azienda fino al contributo minimo; oltre questo, un voto ogni Euro 800,00.

Alle aziende aggregate sono attribuiti 5 voti.

E' ammessa la facoltà di delegare i voti spettanti ad ogni singola azienda, ma ogni partecipante non può avere più di tre deleghe.

ART. 22

Compiti dell'Assemblea - Spetta all'Assemblea di:

- a) deliberare sui resoconti morali e finanziari del Presidente;
- b) approvare, non oltre il 31 maggio di ogni anno, il bilancio annuale dell'Associazione;
- c) eleggere, su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Associazione e, contestualmente, i quattro Vicepresidenti;
- d) eleggere ogni tre esercizi finanziari i Revisori contabili;
- e) eleggere ogni tre esercizi i Provirvi;
- f) deliberare sulle modifiche allo Statuto dell'Associazione con verbale redatto da notaio, con la maggioranza dei due terzi, purché siano presenti il cinquanta per cento più uno dei voti;
- g) deliberare su ogni oggetto che venga sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- h) esaminare i problemi di importanza fondamentale interessanti l'industria e l'organizzazione dell'Associazione per stabilire le direttive di massima da tenere presenti nello svolgimento dell'attività dell'Associazione.

ART. 23

Il Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dai quattro Vice Presidenti dell'Associazione, dal Presidente del Collegio dei Costruttori, dal Presidente delle Sezioni di categoria e dai membri aggiunti, nonché dai Rappresentanti dei gruppi merceologici non costituiti in Sezioni.

Fanno inoltre parte di diritto del Consiglio Direttivo, con diritto di voto il Past-Presidente, il Presidente dei Giovani Imprenditori, il Rappresentante della Piccola Impresa, i Rappresentanti di comprensorio ed inoltre, se sono rappresentanti di imprese associate a pieno titolo il Presidente della Cassa Edile, gli industriali che hanno rivestito la carica di Presidente dell'Associazione, il Presidente di Confidi, i Presidenti di eventuali altre istituzioni di particolare interesse per l'economia della provincia, nonché i rappresentanti dell'Associazione in seno alla Giunta della C.C.I.A.A. di Bolzano.

Ai fini di cui al primo comma le diverse categorie non costituite in Sezioni sono raggruppate per grandi settori e le imprese ad essa appartenenti sono convocate in Assemblea di settore per le elezioni dei rappresentanti di categoria; questi, assieme ai rappresentanti previsti nei comma 1 e 2, devono essere in numero tale da non superare, per l'intero Consiglio Direttivo, il numero di 55 consiglieri; tale numero può essere aumentato con delibera del Consiglio Direttivo per assicurare la rappresentanza anche della categoria più piccola.

A tali effetti, si applica il criterio previsto alla lettera d) dell'art. 13.

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, i Provirvi ed i Revisori contabili.

ART. 24

Convocazione - Riunioni - Funzionamento del Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione che lo presiede, almeno due volte all'anno ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente stesso o lo richieda un quarto dei componenti il Consiglio medesimo.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramata almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi; gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, il giorno, e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a tre giorni e la convocazione sarà fatta mediante telegramma, fax o altra comunicazione equivalente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri oltre il Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente; per le delibere relative al punto e) dell'art. 25 è chiesta la maggioranza di due terzi.

Trascorsa un'ora da quella fissata dell'avviso di convocazione, il Consiglio si intenderà regolarmente costituito, qualunque sia il numero dei membri presenti. Per la deliberazione concernente la designazione del Presidente di cui alla lett. b) dell'art. 25, è in ogni caso richiesta la presenza di cui al quarto comma del presente articolo.

Per le deliberazioni concernenti cariche associative è obbligatoria la votazione per scrutinio segreto.

ART. 25

Compiti del Consiglio Direttivo - Spetta al Consiglio Direttivo di:

- a) esaminare ogni questione di carattere generale e deliberare su ogni questione che riguarda gli interessi di due o più Sezioni per confermare ed armonizzare nei limiti del possibile eventuali interessi contrastanti;
- b) proporre il Presidente dell'Associazione scelto tra i candidati indicati dalla Commissione di Designazione;
- c) designare i quattro Vicepresidenti su proposta del Presidente;
- d) nominare, su proposta del Presidente, gli ulteriori membri a comporre la Giunta Esecutiva, nel numero massimo di dieci;
- e) proporre all'assemblea generale i contributi dovuti dai soci, il contributo di base dovuto dai soci aggregati, misura e modalità di riscossione degli stessi nonché deliberare il contributo aggiuntivo dovuto dai soci aggregati;
- f) adempiere a tutte le altre funzioni che gli siano deferite dalla legge e dal presente Statuto;
- g) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- h) deliberare le sanzioni ai sensi dell'art. 8.
- i) eleggere la Commissione di Designazione di cui all'art. 33.
- j) nomina su designazione dei singoli comprensori dei membri del Comitato della Piccola Impresa.

ART. 26

La Giunta Esecutiva - La Giunta Esecutiva è composta come segue: dal Presidente, dai quattro Vicepresidenti, dall'ex Presidente che per ultimo ha ricoperto la carica, purché continui a svolgere attività imprenditoriale, dai Presidenti delle Sezioni, dal Presidente del Collegio Costruttori, dai Presidenti dei sei Comprensori, dal Rappresentante per la Piccola Industria, dal Presidente del Gruppo Giovani dell'Industria, e da altri membri, equamente scelti tra i rappresentanti delle imprese maggiori e delle imprese minori e nominati dal Consiglio Direttivo.

ART. 27

Compiti della Giunta Esecutiva - La Giunta Esecutiva ha il compito di:

- a) curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio Direttivo;
- b) provvedere alla gestione economica-finanziaria dell'Associazione;
- c) costituire particolari uffici o servizi nell'interesse e a vantaggio dei soci;
- d) deliberare gli ordinamenti e gli organici del personale della Associazione, la nomina del Direttore e del Vicedirettore, tenendo conto anche delle esigenze di bilinguismo per garantire l'assistenza bilingue a tutte le Associate;
- e) provvedere alla designazione e alla nomina dei rappresentanti dell'Associazione in tutti gli Enti e Organi in cui sia richiesta la rappresentanza dell'Associazione, assicurando un'opportuna rotazione tra persone e comprensori;
- f) predisporre il bilancio preventivo nonché a fine esercizio il consuntivo annuale da sottoporre entrambi all'Assemblea generale, previa approvazione del Consiglio direttivo;
- g) prendere, infine, ogni altro provvedimento che non sia di competenza degli altri organi e che sia ad essa sottoposto dal Presidente.
- h) deliberare sulle domande di ammissione a socio ai sensi degli artt. 4, ultimo comma e 10, ultimo comma.

La Giunta Esecutiva ha facoltà di delegare al Presidente o ad uno o più membri parte dei poteri e delle attribuzioni che ad essa competono.

La Giunta Esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione, che la presiede, almeno cinque volte all'anno ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente e lo richieda un quarto dei componenti la Giunta medesima.

Per le modalità della convocazione e la validità delle adunanze e delle deliberazioni vale quanto previsto all'art. 24.

ART. 28

Il Presidente - Il Presidente viene eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e dura in carica 3 anni. Il Consiglio direttivo propone il candidato che ha ottenuto oltre l'80 per cento dei voti espressi dal Consiglio direttivo regolarmente costituito. Può essere rieletto per un triennio successivo al primo con i medesimi criteri.

Egli rappresenta l'Associazione e sovrintende all'andamento della stessa.

Se assente, viene sostituito dal Vice Presidente più anziano di età; in caso di prolungata assenza il Presidente potrà delegare tutti i propri poteri ad uno dei Vice Presidenti. Qualora lo ritenga, il Presidente può altresì delegare ai Vice Presidenti l'assolvimento di particolari specifici incarichi che rientrano nella sua competenza.

Spetta in particolare al Presidente:

- a) di rappresentare l'Associazione nei confronti dei terzi e in qualunque sede giudiziaria ed amministrativa;
- b) di convocare l'Assemblea, la Giunta Esecutiva, il Consiglio Direttivo ed il Comitato di Presidenza, stabilendo l'ordine del giorno della riunione;
- c) di assumere e licenziare il personale, sentita la Giunta Esecutiva;
- d) di vigilare sul funzionamento dei servizi dell'Associazione e su tutti gli atti amministrativi sottoscrivendoli unitamente al Direttore;
- e) di curare che sia predisposto lo schema del bilancio annuale dell'Associazione;

ART. 29

Vicepresidenti - I Vicepresidenti, in numero di quattro, sono eletti ogni tre anni dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

I Vicepresidenti scadono con il Presidente in carica all'atto delle rispettive nomine; in caso di cessazione del Presidente, per motivo diverso dalla scadenza, con la nomina del suo successore.

I Vicepresidenti possono essere rieletti.

ART. 30

Comitato di Presidenza - Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dai quattro Vicepresidenti, dal Past-President, nonché da eventuali invitati dal Presidente in funzione delle specifiche tematiche da trattate.

Il Comitato di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione, che lo presiede, ogni qualvolta la ritiene necessario.

Sono attribuzioni del Comitato di Presidenza:

- a) il coordinamento delle attività associative, coadiuvando il Presidente nell'espletamento del suo mandato;
- b) la formulazione di iniziative e proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo e alla Giunta Esecutiva;
- c) la deliberazione in merito all'erogazione di contributi a favore di manifestazioni interessanti l'industria;
- d) la determinazione dei criteri da adottare per il funzionamento degli uffici in base alle esigenze associative.

In caso di urgenza il Comitato di Presidenza esplica i poteri della Giunta esecutiva. I provvedimenti in tal modo adottati dovranno essere sottoposti alla ratifica della Giunta Esecutiva nella sua riunione successiva.

ART. 31

Revisori contabili - L'Assemblea ordinaria elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell'Associazione, in una lista di almeno sette candidati.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

ART. 32

Probiviri - L'Assemblea di ogni triennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i cinque Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Bolzano che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 45 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni ed alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti due Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

ART. 33

Commissione di Designazione - Ai fini di esperire in via riservata, in occasione della nomina del Presidente, la più ampia consultazione degli associati, è costituita la Commissione di Designazione composta da quattro membri, scelti fra imprenditori che abbiano maturato una significativa esperienza associativa.

La Commissione di Designazione, di cui non può far parte il Presidente in carica è eletta a scrutinio segreto almeno sei mesi prima della scadenza della Presidenza in corso; essa dura in carica fino all'elezione del nuovo Presidente.

La Commissione di Designazione propone al Consiglio Direttivo una o più candidature alla Presidenza; il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea il candidato che ha ottenuto la percentuale di consensi prevista dall'art. 28.

ART. 34

Disposizioni generali sulle cariche - Le cariche associative sono gratuite.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti di imprese inquadrare quali soci effettivi dell'Associazione ed in regola con il pagamento delle quote associative al 31/12 dell'anno precedente, nonché con l'obbligo del doppio inquadramento ove previsto.

Per rappresentanti si intendono: il titolare, il legale rappresentante, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia che siano membri del Consiglio di Amministrazione, direttori generali oppure dirigenti con qualifica non inferiore a direttore.

Le cariche associative decadono qualora venga meno il rapporto sottostante tra l'eletto e l'impresa che esso rappresenta.

Tutti gli eletti alle cariche dell'Associazione, salvo quanto previsto all'articolo 28, possono essere confermati. Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

I nominati nelle Commissioni di organismi di rappresentanza esterne all'Associazione; hanno obbligo di riferire sulla loro attività una volta all'anno al Presidente o, su suo invito, alla Giunta Esecutiva.

Tutte le persone investite di cariche sociali, che non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificazione, decadono dalle cariche stesse e dovranno essere sostituite.

ART. 35

Il Direttore - Agli uffici dell'Associazione é preposto il Direttore. Egli dirige gli uffici dell'Associazione e determina le mansioni da affidare ai propri collaboratori.

Propone alla Presidenza l'assunzione ed il licenziamento del personale.

Assiste le Sezioni nell'esplicazione delle loro funzioni; partecipa alle riunioni degli organi collegiali dell'Associazione con voto consultivo.

Collabora attivamente con il Presidente e con i Vicepresidenti, proponendo ed attuando indirizzi, soluzioni e provvedimenti ritenuti utili al conseguimento degli scopi statutari.

Sovrintende all'amministrazione delle entrate e delle spese dei fondi di attinenza dell'Associazione in relazione alle risultanze del bilancio preventivo e del conto consuntivo, firma con il Presidente gli ordinativi di incasso e di pagamento e cura la preparazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all'esame della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo.

ART. 36

Patrimonio sociale - Il patrimonio sociale é formato:

- a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque vengano in possesso dell'Associazione;
- b) dai contributi sociali;
- c) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo finché non siano erogate;
- d) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali.

Il patrimonio sociale con ogni suo incremento ed accessione é indivisibile fra i soci; in caso di cessazione del rapporto associativo dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.

ART. 37

Amministrazione del patrimonio sociale - L'amministrazione del patrimonio e la gestione dei fondi tutti di pertinenza dell'Associazione spettano alla Giunta Esecutiva.

I singoli atti amministrativi dell'Associazione e comunque quelli relativi alla erogazione delle spese, all'incasso dei fondi ed al loro movimento, dovranno essere sottoscritti dal Presidente unitamente al Direttore.

ART. 38

Esercizio finanziario dell'Associazione - Bilancio - L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio vengono predisposti il Bilancio consuntivo ed il Bilancio Preventivo secondo le disposizioni previste da Confindustria, nonché da specifici accordi tra Confindustria e le singole componenti del sistema.

Il bilancio consuntivo é sottoposto a certificazione.

Il bilancio dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.

Il bilancio dovrà essere corredato da una relazione del Presidente e dei revisori dei Conti sull'andamento della gestione sociale.

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.

ART. 39

Scioglimento dell'Associazione - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Generale dell'Associazione con almeno il 90 % dei voti di tutti gli associati. In caso di scioglimento sarà nominato un Collegio di tre liquidatori.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

L'assemblea, che delibera lo scioglimento, detterà pure le norme circa la devoluzione delle attività nette patrimoniali della Associazione.

ART. 40

Verbali di Assemblea - Di ogni Assemblea degli organi dell'Associazione, di cui all'art. 20, lettere a), b) e c), sarà redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Direttore dell'Associazione, che funge da Segretario.

ART. 41

Rinvio al Codice Civile ed interpretazione del presente Statuto - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile.

In caso di dubbi l'interpretazione delle norme del presente Statuto ha luogo sulla base del testo italiano.

ART. 42

Norma transitoria. Le modifiche statutarie introdotte all'art. 22, lett. c), ed all'art. 25, lett. c), concernenti la designazione e l'elezione dei Vicepresidenti, si applicano dalla prima Assemblea elettiva successiva a quella dell'anno 2004.

ART. 43

Norma transitoria. Le modifiche statutarie introdotte agli artt. 30 e 32 concernenti i Provisori ed i Revisori contabili, si applicano a partire dall'anno 2005.

ART. 44

Norma transitoria. La modifica statutaria concernente la denominazione dell'Associazione di cui all'art. 1, comma 1, ha effetto dal 3 giugno 2004.